

**SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE**  
**REGIONE PIEMONTE**  
**Azienda Sanitaria Ospedaliera**  
**San Luigi – Orbassano**  
**Regione Gonzole n. 10**  
**10043 ORBASSANO (TO)**  
**U.O.A. Provveditorato/Economato**

**Documento integrativo del  
Capitolato Generale d'Oneri**

<b>U.O.A RESPONSABILE:</b>	<b>PROVVEDITORATO/ECONOMATO</b> Sito internet: <a href="http://web.tiscali.it/sluidi">http://web.tiscali.it/sluidi</a> E-mail: <a href="mailto:s.carignola@sanluigi.piemonte.it">s.carignola@sanluigi.piemonte.it</a> Tel. 011/9026.286 Fax 011/9026.541
<b>DIRIGENTE RESPONSABILE</b> <b>U.O.A. PROVVEDITORATO/ECONOMATO</b> <b>A.S.O. SAN LUIGI DI ORBASSANO</b>	<b>Avv. Gabriella MAZZEI</b>

Documento approvato con atto deliberativo n. 59 del 24/02/2005

**ART. 1**  
**(Raggruppamenti di imprese, partecipazione e costituzione)**

Con riferimento all'art. 9 del Capitolato generale d'oneri, nel caso in cui, nella specifica procedura di aggiudicazione di beni e servizi il cui importo sia superiore alla soglia di rilievo comunitario o nella specifica procedura di affidamento di beni e servizi il cui importo sia inferiore alla soglia di rilievo comunitario, si rendesse necessario prevedere la possibilità di costituzione di raggruppamenti di impresa di tipo "verticale" non sarà necessario che tutti i documenti e le dichiarazioni rese per la partecipazione alla gara debbano essere presentati da tutte le imprese raggruppate e nel capitolato speciale di gara, *lex specialis* delle specifiche procedure, verranno dettagliati i documenti che potranno essere presentati dalla sola capogruppo, quelli che dovranno, invece, essere presentati dalle società mandanti ed, altresì, quelli che dovranno essere presentati da tutte le imprese raggruppate.

In casi specifici, evidenziando tale previsione nel capitolato speciale di gara, *lex specialis* delle specifiche procedure, è possibile limitare l'applicazione dell'istituto del Raggruppamento di imprese, conformemente alla segnalazione dell'Autorità del Garante della Concorrenza e del Mercato AS251 del 31 gennaio 2003 (Bollettino n. 5/2003) ed in ragione della *ratio* riconosciuta all'istituto del R.T.I. da individuarsi nell'ampliamento del novero dei partecipanti alla gara, al solo scopo di consentire un più ampio confronto concorrenziale tra le imprese, non ammettendo la partecipazione in R.T.I. di due o più imprese che siano in grado di soddisfare singolarmente i requisiti economici e tecnici richiesti per la partecipazione alla gara, pena l'esclusione dalla gara del R.T.I. così composto.

**ART. 2**  
**(Consegna)**

Con riferimento all'art. 18 del Capitolato generale d'oneri, nel caso in cui, nella specifica procedura di aggiudicazione di beni e servizi il cui importo sia superiore alla soglia di rilievo comunitario o nella specifica procedura di affidamento di beni e servizi il cui importo sia inferiore alla soglia di rilievo comunitario, si rendesse necessario prevedere diverse modalità di consegna, rispetto a quelle già delineate, sarà necessario e sufficiente dettagliare le stesse nel capitolato speciale di gara, *lex specialis* delle specifiche procedure.

**ART. 3  
(Cauzioni e garanzie fideiussorie)**

Con riferimento alla parte IV del Capitolato generale d'oneri, relativa a "Cauzioni e garanzie fideiussorie", tali norme non si applicano nelle procedure di aggiudicazione di beni il cui importo sia superiore alla soglia di rilievo comunitario o nelle procedure di affidamento di beni il cui importo sia inferiore alla soglia di rilievo comunitario, in cui vengano acquisiti beni inventariabili (Attrezzature sanitarie e non, Arredi, Hardware, Software, e quant'altro), in tali casi l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e l'eventuale risarcimento di danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni medesime vengono salvaguardati dal fatto che le spettanze non vengono liquidate fino al superamento del collaudo favorevole, dalla cui data decorre altresì il periodo di garanzia.

Nel caso in cui all'installazione di tali categorie di beni si accompagni l'esecuzione di lavori ad essi complementari, si può prevedere la costituzione di cauzione definitiva a garanzia dell'esatto adempimento dei lavori stessi, ai sensi del Capitolato generale d'oneri.

**ART. 4  
(Incedibilità dei crediti)**

In deroga a quanto previsto dall'art. 30 del Capitolato generale d'oneri, non è permesso cedere a terzi i crediti derivanti da appalti di servizi, come espressamente richiamato nel relativo capitolato speciale di appalto.

Il mancato rispetto del divieto di cui sopra comporta, a giudizio insindacabile dell'Azienda Sanitaria Ospedaliera, la risoluzione del contratto per colpa del contraente.

Alla risoluzione del contratto consegue, quale clausola penale, l'incameramento della cauzione definitiva e l'addebito del maggior onere derivante all'Azienda Sanitaria Ospedaliera a causa della predetta risoluzione.